

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime

In apertura di questo intervento vorrei anch'io associarmi al plauso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense che ha voluto costituire una Commissione per la storia dell'avvocatura in Italia, la quale, sapientemente coordinata da Guido Alpa, è diventata una sede di confronto sui temi della evoluzione della professione forense: da questi dibattiti stanno emergendo idee e programmi per il futuro della storia di questo settore ed il convegno odierno è un tangibile risultato che si affianca al primo volume di una collana di studi.

Dopo che altre relazioni hanno delineato i problemi relativi alla presenza e all'azione degli avvocati nei settori del processo civile e di quello penale, si apre un altro vasto campo di osservazione quando si vogliono individuare le «altre attività» che completano il campo di azione di questi professionisti. La casistica e le vicende a cui fare riferimento sono molto vaste; variano, inoltre, secondo gli ambienti e le epoche di cui si tratta e, storiograficamente, ci offrono il panorama di un settore ancora in gran parte inesplorato.

Il primo problema da risolvere consiste nell'individuare, se esistono, alcuni concetti generali a cui sia possibile riportare, classificandole, tutte le varie situazioni istituzionali, giuridiche e sociali in cui è stato utilizzato il sostantivo «avvocato» o «advocatus». Se sia cioè possibile, e non solo come accostamento quasi paradossalmente fondato sulle sole assonanze lessicali, inserire in un discorso unitario e diacronico sia l'avvocato di parte che si accolla le prove fisiche del cliente – i campioni del diritto longobardo – sia l'avvocato concistoriale che, nel diritto della Chiesa, espone le ragioni favorevoli o contrarie ad una causa di beatificazione, sia, infine, il grande avvocato consulente del Medioevo e dei nostri giorni.

* Pubbl. in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. ALPA - R. DANOVÌ, Bologna 2003 (Storia dell'avvocatura in Italia, 2), pp. 69-79.

Anticipando alcune conclusioni, posso dire che gli elementi unificanti, sempre presenti in questa storia, pur con le diversità di tempo e luogo, sono sostanzialmente due. Il primo si potrebbe definire di carattere personale ed individuale, ed è il cliente che abbisogna di patrocinio; il secondo di tipo tecnico, ed è la funzione di difesa: sarebbe forse meglio dire che entrambe queste qualità identificanti sono di carattere umano e professionale. L'avvocato Berti Arnoaldi Veli ha espresso nel suo intervento, se ho ben inteso, gli stessi concetti ponendo il processo come dato tecnico unificante ma ricordandoci che occorre andare oltre questo aspetto procedimentale, arricchendolo ed utilizzandolo in un percorso che tenda al raggiungimento di un fine ben più alto ed ambizioso, cioè la giustizia.

Vorrei iniziare confrontando due definizioni dell'avvocato e della sua professione.

La prima è una costituzione emanata nel 469 da Leone e Antemio e confluita nel *Codex* giustiniano, e così si esprime:

«advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparantur, non minus provident humano generi, quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qui gladiis clypeis et thoracibus nituntur; sed etiam advocatos: militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem vitam et posteros defendunt»¹.

Superare le difficoltà che si presentano negli *ambigua fata causarum* e riparare con tutte le proprie energie alle ingiustizie. L'opera della difesa giudiziale è equiparata all'altra e più tradizionale forma di difesa costituita dal mettere a repentaglio la propria vita sul campo di battaglia: gli scudi e le spade dei soldati servono a proteggere *patriam parentesque*, la difesa dell'avvocato preserva la vita e la speranza dei posteri – *spem, vitam et posteros defendunt*. La definizione del *Codex* dà una visione molto ampia di que-

¹ C.2.7.14. Si veda P. FIORELLI, voce *Avvocato e procuratore (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1938, IV, pp. 646-649. Il testo romano è ricordato anche da F. CARRARA, *Il passato, il presente, e l'avvenire degli avvocati in Italia*, Milano 1998 (Consiglio Nazionale Forense - *I discorsi dell'avvocatura*), p. 31. Fonti e notizie sono riportati da A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, VI/I, Torino 1902², pp. 270-290 e in G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, Milano 1927, III/1 e 2; I. CACCIAVILLANI, *Storia dell'avvocatura veneziana*, Venezia 2001, p. 6.

sta attività, e la storia dei secoli successivi confermerà tale prospettiva, quando dimostrerà nei fatti che l'attività professionale non conosce i confini e le differenze *in rebus saepe publicis et privatis*: non sono gli ambiti giuridici e gli oggetti materiali che devono creare discriminare quando esista l'elemento unificante costituito dalla necessità di difesa legale.

La seconda definizione, molto più recente, è dovuta a Francesco Carnelutti secondo il quale:

« Si chiama avvocato chi esercita una professione la quale consiste nel dar consiglio in affari giuridici e nel prestare la difesa nei processi giudiziari »².

A suo parere il sostantivo *advocatus* ha il medesimo significato del latino *iurisconsultus* che, secondo Cicerone, *peritus est* «... Ad cavendum» – cioè a dar consigli –, «*vel ad agendum*», cioè difendere in giudizio – «*vel ad respondendum*» – cioè a concedere il responso d'autorità. Secondo Carnelutti, l'avvocato si distacca dal giureconsulto poiché la sua professione è regolata dalla legge, mentre dar consigli giuridici è attività libera. Ne consegue, pertanto, che l'operato dell'avvocato può distinguersi in giudiziale e stragiudiziale – nel processo e fuori del processo –: « la prima si risolve nella consulenza, la seconda nel patrocinio ». Lo stesso autore torna sui contenuti etici e professionali quando, riandando all'etimologia della parola, constata che *advocatus* è chiamato in aiuto da chi ha bisogno di sostegno e di amicizia³.

² F. CARNELUTTI, voce *Avvocato e procuratore (Premessa)*, in *Enciclopedia del diritto* cit., pp. 644-646. Un importante inquadramento generale, utile anche per i riferimenti bibliografici in F. CIPRIANI, *La professione di avvocato*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali*, 14, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Torino 1998, pp. 883-905; si vedano, inoltre, gli studi contenuti in *Corpi e professioni tra passato e futuro*, a cura di M. MALATESTA (Consiglio Nazionale Forense, Rassegna forense, Quaderni, 7), Milano 2002; I. CACCIAVILANI, *Storia dell'avvocatura veneziana* cit.; L. TEDOLDI, « Occhiali per litiganti ». *Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d'Italia napoleonico (1750-1815)*, in « Le carte e la storia », VII (2001), pp. 35-53; G. COSÌ, *L'avvocato e il suo cliente. Appunti storici e sociologici sulla professione legale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XVI (1986), pp. 3-74. Per le fonti e la bibliografia più antica sono sempre utili A. LION, voce *Difesa*, in *Digesto italiano*, IX/2, Torino 1898-1901, pp. 320-355; G. MARONI, voce *Avvocato e Procuratore*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I, V/2, Milano 1904, pp. 871-976; C. CAVAGNARI - E. CALDARA, voce *Avvocati e Procuratori*, in *Digesto italiano*, IV/2, Torino 1893-1899, pp. 621-704; A. CASALINUOVO, voce *Avvocato e procuratore*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma 1988, pp. 1-5.

³ F. CARNELUTTI, *Avvocato e procuratore* cit., p. 645.

Il confronto tra le due definizioni rimanda sia alla ricchezza di utilizzazioni che il termine *advocatus* e i contenuti concettuali che esso direttamente esprime ha avuto nella storia, sia, per altro verso, alla presenza continua e variegata di questa figura professionale nelle diverse società che ha attraversato. Carnelutti esprime forse, con la grande valutazione data all'attività di consulenza privata, un dato di fatto che, nel ventesimo secolo, è tornato ad essere, come altre volte in passato, un elemento di riferimento, importante ma non esclusivo, per la professione legale.

La definizione giustiniana ha invece un contenuto più articolato, legato ad un importante momento di costruzione politica dell'Impero romano e più attento, quindi, a risvolti pubblici.

Nei secoli seguenti tale allargamento dei confini professionali propone un altro interessante problema storico, forse non solo italiano, che attiene all'intensa e mutua interazione dialettica che si è sviluppata, anche sulla figura dell'avvocato, tra il diritto civile, di tradizione romana e dotto, il diritto canonico e le altre fonti del diritto particolare, dagli statuti comunali, a quelli corporativi, alle legislazioni statali.

Tornerò su questi contenuti che specificamente hanno costituito le « altre attività dell'avvocato », ma sia che si tratti di avvocati dei poveri, o dei « prigionieri », o ancora di « avvocati del fisco », risulta assolutamente primario e identificante il richiamo alla eticità dei comportamenti. Nessuno dei primi trattatisti di diritto processuale, canonisti o civilisti, a iniziare da Tancredi a Guglielmo Durante, per citare i più importanti, rinuncia ad ammonire gli avvocati ad usare onestà e correttezza nella professione, a pena di sanzioni che spesso si concretano nell'espulsione dalla corporazione⁴. Questa medesima tensione etica si ritrova nei primi trattati monografici che, ad iniziare da quello di Caccialupi, delineano i vari aspetti della professione⁵. Molte

⁴ PILLIUS, TANCREDEUS, GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, a cura di F.C. BERGMANN, Göttingen 1842 (rist. Aalen 1965), p. 111 e sgg., « de advocatis et eorum officio »; GULIELMI DURANDI *Speculum iuris*, Venetiis MDLXXXV, p. 259 e sgg., « De Advocato ». Notizie su autori e opere in K.W. NÖRR, *À propos du Speculum iudiciale de Guillaume Durand*, in *Iudicium est actus trium personarum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach 1993 (Bibliotheca Eruditorum, Internationale Bibliothek der Wissenschaften, a cura di D. MAFFEI e H. FUHRMANN, 4) pp. 41-49 e in E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 132 e 379.

⁵ IOANNE BAPTISTA DE CACCIALUPPI, *Tractatus de advocatis*, in *Tractatum*, V, Venetiis MDXLVIII, cc. 417 v.-419 v. Sull'autore si veda E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*

leggi e statuti richiedono comportamenti morali e dettano norme che richiamano onestà, diligenza, disponibilità⁶.

Una spia significativa della attenzione molto forte nei confronti dei risvolti morali e sociali – che potevano avere una ricaduta negativa verso l'esterno – si ha dalla osservazione degli impedimenti all'esercizio della professione: la stessa categoria ha sempre provveduto, con apposite norme, ad evitare che si creassero, al proprio interno, situazioni di sperequazione economica e di tensione politica, sbarrando l'accesso all'albo a ben precise tipologie di persone. Le leggi comunemente escludevano dall'avvocatura i macchiati d'infamia e talora gli appartenenti alle famiglie esercenti arti meccaniche; sulla scorta della tradizione canonistica si inibisce ai chierici la difesa di fronte ai tribunali secolari⁷.

Secondo la legge dell'8 giugno 1874, all'art. 14, che non si distacca molto dalla disciplina attualmente vigente, la professione di avvocato è incompatibile con quella di notaio, di agente di cambio e di sensale e con qualunque altro impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle università, nei licei e in altri istituti pubblici del regno o di segretario delle camere di commercio o di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Queste norme, le antiche come le nuove e recenti, mirano a mantenere la professione all'altezza del servizio che deve rendere, anche se è stato sostenuto che:

« ... La sostanza delle disposizioni è buona, ed esse ... qualche effetto riescono a produrre; ma la forma infelice e la miserevole casistica cui danno luogo la sciupano ... le incompatibilità non traggono loro ragione d'essere più dalla natura delle professioni che non piuttosto dagli umori dell'ambiente, dalla maggiore o minore rispettabilità morale degli esercenti »⁸.

Infatti, la strada suggerita è quella dell'autoresponsabilizzazione della categoria per cui

cit., p. 429. Per un elenco di opere sull'avvocatura si veda M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, I, Lipsiae MDCCLVII (rist. Hildesheim-New York 1970), pp. 30-34.

⁶ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 282; P. FIORELLI, *Avvocato e procuratore* cit., p. 648.

⁷ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 275.

⁸ G. MARONI, *Avvocato e Procuratore* cit., p. 920.

« ... libertà d'apprezzamento per le incompatibilità coll'avvocatura dev'essere lasciata alle autorità collegiali perché traggono dallo scrupolo del decoro del collegio l'unica ragion d'essere ... perché i collegi hanno le autorità collegiali che si meritano »⁹.

Funzione primaria del giurista-avvocato, come si è visto dalla tradizione romana sino ai giorni nostri, è quella della consulenza legale, che si specifica, dopo l'XI secolo, quando si verifica una progressiva chiarificazione di ruoli e di compiti, favorita dallo sviluppo della cultura universitaria, tra giudici, difensori e consulenti. La spinta alla valorizzazione delle tecniche avvocate-sche deriva soprattutto dalla presenza, nel mondo comunale, di giudici che non sono giuristi e che abbisognano di pareri *pro veritate*. Nella categoria dei *consilia* rientrano sia le consulenze a favore di una parte, che viene sostenuta processualmente, sia il *consilium sapientis* richiesto dal giudice al giurista esterno al tribunale. Ha sostenuto Ascheri che questo giurista

« ... tenendosi alto, volando in modo imparziale in mezzo ai problemi e a soluzioni da dare una tantum per il futuro, seppa accreditarsi come un vero 'oracolo di giustizia', sulla scia dei giuristi dell'età classica romana che avevano lasciato di sé nel Digesto quei tanti, affascinanti ricordi ... Tanto è vero che il *consulere* venne da loro accreditato fino al punto di apparire un *munus*, cioè un ufficio pubblico, cosa che col tempo li porterà a sostenere la nobiltà dell'ufficio del giurista e con ciò il privilegio di non dover sopportare carichi quanto ai servizi (guardie e milizia) e imposizioni fiscali »¹⁰.

La utilizzazione dei *consilia* viene prevista negli statuti cittadini ed essi finiscono per occuparsi frequentemente delle problematiche dei rapporti tra le varie fonti del diritto: diventano, in sostanza, uno dei tramiti del processo di integrazione tra il diritto dotto delle scuole e quello contenuto nelle normative particolari¹¹.

Per rendere più concreto il mio discorso vale la pena di recuperare qualche esempio dall'opera di un avvocato genovese del XV secolo, Bartolomeo Bosco, che ci ha lasciato qualche testimonianza in tema di rilevanza dei *consilia*, facendo emergere la circostanza che tali pareri siano spesso necessario ed imprescindibile momento processuale¹².

⁹ *Ibidem*, p. 923; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 273.

¹⁰ M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, p. 230.

¹¹ *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. ASCHERI, I. BAUMGÄRTNER e J. KIRSHNER, Berkeley 1999.

¹² V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im späten Mittelalter zum historischen Aussagewert einer Quel-*

La funzione di supporto giudiziario del *consilium* si coglie, ad esempio, da una controversia per la quale un feudatario « *voluit habere consilium..., quod habuit, et secundum ipsius fuit lata sententia* ». Bosco è chiamato a pronunciarsi « *an dictum consilium super punctis contentis in eo sit iuridicum* »: la risposta è positiva ma, dal nostro punto di vista, importa rilevare che la funzione del consulente risulta fondamentale anche in una fattispecie nella quale, formalmente, sembra esaltarsi l'operato discrezionale del giudice feudale¹³.

Un'ulteriore curiosa testimonianza il Bosco la fornisce quando viene richiesto di un parere sulla validità di una sentenza basata su un *consilium* depositato da un giurista nel giorno in cui il tribunale inizia il periodo feriale; il notaio cita immediatamente le parti, una delle quali non si presenta ed il vicario, nonostante l'assenza, rende pubblico il consiglio *et pronunciat prout in eo continetur*. Il Bosco nega che la citazione sia irrituale e quindi che renda nulla la sentenza, ma anche in questo caso è importante il meccanismo processuale entro cui il consulente è istituzionalmente inserito¹⁴.

Esistono anche delle limitazioni per questa attività derivate da ragioni morali e politiche perché collegate ad oggetti o persone particolari. *Consulere* contro la Chiesa può comportare conseguenze peccaminose, ma eguale se non maggior cautela conviene usare con i potenti se un grande giurista come Baldo degli Ubaldi rifiuta di farsi coinvolgere, come consulente, in una controversia che avrebbe potuto procurargli l'odio del duca di Milano¹⁵.

Per arricchire la casistica storica finora delineata farò qualche breve cenno ad altri professionisti che si sono fregiati, e, per certi versi, lo fanno ancora oggi, della denominazione di « avvocato », ed in questo la maggiore creatività è presente nell'ordinamento canonico. La funzione trainante di questo diritto si coglie non solo nelle nuove pratiche processuali ma soprattutto nella rivendicazione di competenza e di spazi di intervento tendenzialmente esclusivo.

Si può, ad esempio, ricordare che, per non distrarre i chierici dal loro compito primario, cioè le cure spirituali dei fedeli, vengono ad essi evitate

lengattung, a cura di I. Baumgärtner, Sigmaringen 1995 (Studi, 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), pp. 65-78.

¹³ *Ibidem*, p. 67.

¹⁴ *Ibidem*, p. 68.

¹⁵ BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, I, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), *cons.* 248, pp. 71-72.

incombenze di carattere temporale anche se attinenti al patrimonio ecclesiastico: vengono creati gli « avvocati della chiesa », professionisti laici che rappresentano la difesa in tribunale, senza essere formalmente investiti di un pubblico ufficio¹⁶.

Sempre in ambito canonico, ma anche in altri ordinamenti come quello piemontese e veneziano, si sviluppano le esigenze della difesa di categorie ritenute bisognose di assistenza: nascono quindi gli « avvocati dei poveri » e gli « avvocati dei prigionieri ». La Chiesa recupera, formalizzandolo dal punto di vista istituzionale, un impegno tradizionale nei confronti delle cosiddette *miserabiles personae*, la cui identificazione concreta muta nei secoli in relazione alle diverse contingenze economiche e sociali.

Dalla tradizione subalpina l'istituzione giunge sino alla legge Rattazzi del 13 novembre 1859 sull'*ordinamento giudiziario*, con cui l'avvocatura dei poveri viene, per l'ultima volta, disciplinata. Nel 1865 si aboliscono « tutti gli altri uffici degli avvocati e dei procuratori dei poveri, allora esistenti, e retribuiti a spese dell'erario » e « ... si sarebbe poi regolamentata l'ammissione, le condizioni e gli effetti del gratuito patrocinio ». Infatti, sempre nel 1865, il patrocinio gratuito dei poveri fu dichiarato « *Ufficio onorifico ed obbligatorio per la classe degli avvocati e dei procuratori* »¹⁷.

Un cenno, infine, ad una istituzione giunta sino a noi dalla tradizione romana. L'imperatore Adriano istituì, per primo, gli *advocati fisci* che dovevano patrocinare gli interessi patrimoniali dello stato. Questa figura permane nel medioevo e nei secoli successivi. In Sicilia, a Napoli, a Venezia: anche la curia romana ha il *procurator fiscalis*. Una avvocatura regia nasce anche in Toscana per opera di Pietro Leopoldo nel 1777, per sostenere il patrocinio delle cause dello stato davanti a tutti i tribunali della capitale, con delegati presso gli altri tribunali. Nel 1876 si attribuiscono agli avvocati erariali i compiti di assumere la rappresentanza e di sostenere direttamente difesa

¹⁶ G. LOMONACO, voce *Advocati ecclesiarum*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, 1/2, Milano 1912, pp. 351-361; L. FALCHI, voce *Avvocati della Chiesa - Avvocati della Curia romana*, in *Digesto italiano*, IV/2 cit., pp. 617-621; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 206.

¹⁷ E. CALDARA - C. CAVAGNARI, voce *Avvocatura dei poveri*, in *Digesto italiano*, IV/2 cit., pp. 710-719; L. GAMBIRASIO, voce *Avvocato dei Poveri*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana* cit., IIII/V, pp. 976-977; P. FIORELLI, *Avvocato e procuratore* cit., p. 648; I. CACCIAVILLANI, *Storia dell'avvocatura veneziana* cit., p. 15, nota 97; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 278.

delle amministrazioni dello stato in tutti i giudizi attivi e passivi, di dare pareri, consigliare e dirigere¹⁸.

La storia dell'avvocatura, come si è visto, può essere studiata sotto molteplici aspetti che fanno emergere e prevalere, volta a volta, tematiche istituzionali o problemi di rapporti che si instaurano tra gli individui. Pubblico e privato, stato, ordini e corporazioni, istanze collettive e individuali si sono dipanate nei secoli attraverso un percorso che, tra alti e bassi, talvolta perdendolo di vista ma sempre alla fine ritrovandolo, ha seguito un filo che nella sua conformazione ha sempre strettamente intrecciato le istanze della giustizia e dell'etica.

Ricostruire e disegnare una storia dell'avvocatura significa anche cogliere l'immanenza, all'interno di questa professione, della cura di interessi generali delle collettività in cui gli avvocati operano. Se si volesse usare la parola che meglio rende l'idea di quali siano le altre attività dell'avvocato di cui ho parlato direi, a rischio di apparire retorico, che si tratta di attività di « servizio » a favore della comunità. Lo stato, infatti, nel corso dei secoli, li ha chiamati a tutelare con la loro professionalità situazioni individuali e generali ritenute meritevoli di difesa – come ho detto a proposito degli « avvocati dei poveri » e degli « avvocati del fisco ».

Ho iniziato ricordando il significato unitario e generale della funzione della difesa e il rispetto umano e professionale verso il cliente. Mi accorgo di aver usato, nel corso del mio discorso, parole veramente impegnative quali giustizia, etica, tutela dei deboli, ma l'ho fatto perché convinto che questa professione, al di là di comportamenti individuali e cetuali episodicamente non irreprensibili, si sia sempre nutrita di questi valori ideali, senza il cui rispetto non avrebbe potuto sopravvivere e, come tutti riconoscono, svolgere una insopprimibile e insostituibile funzione sociale.

¹⁸ U. TAMBRONI, voce *Avvocature erariali*, in *Digesto Italiano*, IV/2 cit., pp. 719-732; A.G. FONTANIVE, voce *Avvocatura erariale*, in *Enciclopedia Giuridica italiana*, I/V cit., pp. 982-986; P. FIORELLI, *Avvocato e procuratore* cit., p. 648; I. CACCIAVILLANI, *Storia dell'avvocatura veneziana* cit., p. 129 e sgg.; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 277.

INDICE

| | | |
|---------------------|------|---|
| Presentazione | pag. | 7 |
| Tabula gratulatoria | » | 9 |

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

| | | |
|---|---|-----|
| Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria | » | 13 |
| Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | » | 57 |
| Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento | » | 65 |
| Il diritto genovese e la Sardegna | » | 113 |
| I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio | » | 123 |
| Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo | » | 141 |
| Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi | » | 159 |
| Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese | » | 171 |
| Statuti e riformazioni | » | 193 |
| Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri | » | 209 |
| Celesterio Di Negro | » | 219 |
| Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà | » | 225 |

| | |
|--|----------|
| Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo | pag. 239 |
| Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo | » 251 |
| Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco | » 263 |
| La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza | » 273 |
| Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese | » 283 |
| L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288 | » 291 |
| Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine | » 317 |
| Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu | » 329 |
| La normativa comunale in Italia in età fredericiana | » 341 |
| Sui più antichi statuti del ponente ligure | » 359 |
| Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui | » 365 |
| Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali | » 375 |
| L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno | » 381 |
| Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale | » 395 |
| Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo | » 409 |
| Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese | » 417 |
| L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova | » 427 |
| La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo | » 439 |

| | |
|--|----------|
| Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi | pag. 447 |
| Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale | » 453 |
| La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna | » 461 |
| Alderano Mascardi | » 473 |
| Giovanni Maurizio | » 477 |
| Il diritto ed una "filosofia della storia patria" | » 481 |
| Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato | » 487 |
| <i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia | » 495 |

Diritto canonico medievale

| | |
|--|-------|
| Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269) | » 509 |
| Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita | » 519 |
| La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione | » 547 |
| Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi | » 575 |
| La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34 | » 595 |
| Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham » | » 605 |

| | |
|---|----------|
| Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i> | pag. 617 |
| The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages | » 635 |
| Tracce della cultura canonistica a Vercelli | » 651 |
| Il diritto canonico: il Medioevo | » 663 |
| Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale | » 685 |
| La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale | » 697 |
| Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni | » 709 |

Scienza e pratica commerciale e marittima

| | |
|--|-------|
| Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere | » 751 |
| Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia | » 785 |
| L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX | » 827 |
| Le assicurazioni marittime | » 869 |
| Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova | » 883 |
| Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age | » 903 |
| The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance | » 915 |

| | |
|--|----------|
| Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII) | pag. 933 |
| Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno | » 945 |
| I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna | » 971 |
| Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi | » 987 |
| Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale | » 1005 |
| Alle origini delle società mutue | » 1013 |
| Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese | » 1033 |
| Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco | » 1047 |
| Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo | » 1067 |
| Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones | » 1081 |
| Statuti, diritto comune e processo mercantile | » 1103 |
| Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo | » 1117 |
| La storiografia del diritto marittimo | » 1131 |
| Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova | » 1143 |
| Assicurazione e finzione | » 1167 |
| La giustizia mercantile | » 1173 |

| | |
|---|-----------|
| Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna | pag. 1191 |
| Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna | » 1199 |
| Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law | » 1211 |
| Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti | » 1231 |
| Note per una storia dell'assicurazione in Italia | » 1245 |
| La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | » 1257 |
| Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri | » 1273 |
| Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio | » 1277 |
| Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione | » 1283 |
| I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione | » 1293 |
| Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno | » 1307 |
| Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes | » 1315 |
| Brevi note storiche sul fallimento | » 1327 |
| Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio | » 1337 |
| Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna | » 1349 |

Avvocatura e notariato

| | |
|--|--------|
| La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca | » 1361 |
| Il notaio nella storia giuridica genovese | » 1377 |

| | |
|--|-----------|
| Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna | pag. 1391 |
| A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa | » 1401 |
| La professione e la cultura del notaio parmense | » 1409 |
| Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino | » 1417 |
| A proposito di una storia del notariato francese | » 1427 |
| Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime | » 1431 |
| Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale | » 1441 |
| Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile | » 1455 |
| Il notaio e la città | » 1465 |
| La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna | » 1469 |
| Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni | » 1479 |



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo